



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti, in particolare, i commi 7-ter e 7-quater del citato articolo 162 che individuano le fattispecie in cui non si configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in presenza, nel medesimo territorio, di soggetti che svolgono determinate attività in nome o per conto per conto di un veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato o di sue controllate, dirette o indirette;

Vista la lettera b) del citato comma 7-quater dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che il veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 7-quinquies del medesimo articolo 162;

Visto il successivo comma 7-quinquies del medesimo articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 7-ter e 7-quater;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visti gli articoli 6, comma 1, e 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante le modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, recante l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto l'art. 2359 del codice civile, recante la definizione di società controllate e società collegate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA:

Articolo 1

(I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 7, 7-ter e **7-quater** dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato indicati al comma 2, il soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto dei medesimi veicoli o di società controllate, direttamente o indirettamente, da tali veicoli di investimento, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita, o comunque contribuisce, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 7, 7-ter e 7-quater dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;

b) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che presentano i seguenti requisiti:

i) il patrimonio dell'organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;

ii) l'organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;

c) gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, **e soggetti a vigilanza prudenziale**, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell'attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:

i) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

ii) il capitale raccolto è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.

3. Le società controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento di cui al comma 2, non residenti nel territorio dello Stato, devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Al fine del computo dell'ammontare della partecipazione di cui al comma 2, lettera c), n. i), sono escluse le partecipazioni prive di diritti amministrativi. L'applicazione della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospesa **quando il veicolo d'investimento raccoglie** capitale aggiuntivo **ovvero riduce il** capitale esistente, **purché** la sospensione non sia superiore a 12 mesi. Dal momento in cui il veicolo **avvia le attività di liquidazione del patrimonio**, al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta soglia non deve essere applicata.

Articolo 2

(Requisiti dell'agente indipendente)

1. Il soggetto residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), o di sue controllate, dirette o indirette, si considera indipendente se lo stesso, **ovvero i dipendenti e gli amministratori del medesimo, soggetto**, soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 non devono ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette, non residenti nel territorio dello Stato, del medesimo veicolo. Il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall'organo di amministrazione, **sono escluse** le specifiche deleghe approvate dall'organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti.

3. I soggetti di cui al comma 1, non devono detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento, superiore a una quota pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei risultati economici del veicolo di investimento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al gruppo del soggetto di cui al comma 1, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo. Al fine del computo della quota di cui al primo periodo si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Ai fini del computo della partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento rileva sia la quota di rendimento pro rata derivante da eventuali investimenti nel veicolo stesso e nelle sue controllate sia la **componente** di rendimento che eccede la quota di rendimento pro rata degli investimenti.

Articolo 3 (Disposizioni comuni)

1. Ai fini della determinazione del rapporto di controllo di cui al presente decreto si applica l'articolo 2359, comma 1, del codice civile.
2. Il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che svolge l'attività in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, può operare nel medesimo territorio anche tramite stabile organizzazione.
3. Il soggetto residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, possiede la documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni del presente decreto perseguono esclusivamente le finalità previste dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della valutazione dell'indipendenza del soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell'articolo 2, comma 2, o di società controllate, direttamente o indirettamente, da tali veicoli di investimento, non rileva se l'attività svolta da quest'ultimo nel territorio dello Stato, sia soggetta a riserva di attività ai sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma che vengano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 162, comma 7-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

R O M A

IL VICE MINISTRO